



ORGANO DI COORDINAMENTO
R.S.A. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Segreteria Centrale

Sab.cn@fabi.it

FONDO PENSIONI DEL PERSONALE BNL

Note riassuntive

Febbraio 2009

Il Fondo Pensioni BNL nasce nel 1957, frutto di un accordo sindacale, come **fondo negoziale chiuso** che opera in regime di **prestazione definita**. A seguito dell'applicazione del D.Leg. 124/93, viene successivamente trasformato in **fondo a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale**.

Il Fondo Pensioni è suddiviso in tre sezioni:

- **Sezione A:** assunti in Banca prima del 28/4/93, oppure assunti dopo tale data se già iscritti ad altre forme pensionistiche complementari senza riscatto delle relative posizioni;
- **Sezione B:** assunti a partire dal 28/4/93 non precedentemente iscritti ad altre forme pensionistiche, oppure già iscritti che alla data di assunzione in BNL hanno riscattato la propria posizione contributiva;
- **Sezione C:** pensionati, aggregati e differiti, cioè tutti coloro che hanno **risolto il rapporto di lavoro con la Banca prima del 31/12/2002** e che hanno optato per la rendita anziché per la liquidazione del capitale.

Contributo versato da BNL al Fondo Pensioni per ciascun dipendente:

- **Iscritti alla Sezione A:** 4% della Retribuzione Annua Lorda del lavoratore;
- **Iscritti alla Sezione B:** con accordo sindacale del 30/10/1997 è stata determinata la contribuzione della Banca del 2% della R.A.L. del lavoratore, successivamente aumentata al 2,70%. E ancora:

dal	1/1/2006	al 3,20%,
dal	1/1/2007	al 3,30%,
dal	1/1/2008	al 3,50%,
dal	1/7/2008	al 3,65%,
dal	1/12/2009	al 4,00%

Con l'accordo sindacale del gennaio 2009, quindi, **per tutti i dipendenti BNL la contribuzione della Banca al Fondo pensione sarà pari al 4%**.

- **Apprendisti:** con l'accordo sindacale del 16/11/2005 è stato definito che la Banca versi un contributo dell'11% della retribuzione assunta a base del T.F.R. per la durata del contratto di apprendistato, un contributo del 10% della retribuzione assunta a base del T.F.R. nell'anno successivo alla trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato, durante il quale permane l'applicazione del trattamento contributivo obbligatorio previsto per gli apprendisti.

20 febbraio 2009